

Decreto n.40 del 08/05/2015

Oggetto: modifiche al Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia del CRA

VISTO il decreto legislativo n. 454/99 che ha istituito il Consiglio per la ricerca e Sperimentazione in Agricoltura stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del CRA è costituito dal patrimonio delle strutture di Ricerca in esso confluito;

VISTA la legge del 6 luglio 2002, n.137 recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici";

VISTO il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) successivamente modificato all'art. 9, comma 1 con Decreto Interministeriale del 24 giugno 2011, dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – nel Consiglio per la ricerca e al sperimentazione in agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 02/01/2015 di nomina del Dr. Salvatore Parlato in qualità di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in sostituzione degli organi statutari del CRA;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 14.1.2015 con il quale sono stati confermati i poteri di gestione alla Dott.ssa Ida Marandola Direttore Generale f.f. del CRA;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'art. 125, comma 10 ai sensi del quale: "*L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze*";

VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici);

VISTO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia del CRA approvato con delibera n. 59/09 del Consiglio di Amministrazione ed in particolare gli artt. 7 e 8;

VISTO il decreto n. 30 del Commissario straordinario del 7/3/2012 con il quale sono state integrate le tipologie di spesa previste dall'art. 7 ("lavori in economia") e dall'art. 8 ("servizi e forniture in economia") del regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia;

CONSIDERATO	che alla luce dell'avvenuta incorporazione dell'ex INEA si rende necessario ampliare il novero delle tipologie di spesa che consentono di ricorrere a procedure in economia per la scelta del contraente;
TENUTO CONTO	altresì, che, sulla base dell'esperienza operativa dell'Ente, sussistono talune specifiche tipologie di acquisti poste in essere dalle strutture dell'Ente non annoverate fra quelle per le quali è possibile ricorrere alle procedure semplificate in economia;
RITENUTO	di procedere all'integrazione delle predette casistiche, nelle more della riscrittura completa di un nuovo testo di Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, all'esito dell'approvazione del nuovo statuto dell'Ente;
RITENUTO	opportuno, pertanto, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti, integrare l'art. 8 del Regolamento in oggetto con talune tipologie di spesa ad oggi non contemplate, onde non irrigidire le procedure di scelta del contraente, nelle more di una più organica riscrittura di tutti i documenti che disciplinano la contabilità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;
VISTO	l'art. 331 del DPR 207/10, in particolare il secondo comma, ai sensi del quale: <i>"Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemporando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici"</i> .
VISTO	l'art. 125 comma 8 del Codice dei contratti, ai sensi del quale i lavori eseguibili in economia mediante ottimo fiduciario sono ammessi entro i seguenti limiti d'importo: fino a 40.000 euro, iva esclusa, in affidamento diretto, e fino a 200.000 euro iva esclusa, previo invito ad almeno cinque operatori economici;
VISTO	altresì l'art. 125 commi 9 e 11 del Codice: gli acquisti in economia di beni e servizi mediante ottimo fiduciario sono ammessi entro i seguenti limiti d'importo: fino a 40.000 euro, iva esclusa, in affidamento diretto, e fino a 207.000 euro iva esclusa, previo invito ad almeno cinque operatori economici;
RITENUTO	per le motivazioni su esposte procedere ad una modifica del regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia del CRA di cui all'art. 59 del RAC

DECRETA

Art. 1

E' modificato il testo del vigente Regolamento per i lavori servizi e forniture in economia, approvato con delibera del CdA n.59/2009 e aggiornato con decreto del Commissario straordinario n.3 del 7/03/2012, limitatamente ai contenuti dell'art. 8, recante l'elencazione dei servizi e forniture eseguibili in economia e alle soglie di importo per le quali è consentito il ricorso alle suddette procedure.

Art.2

Le soglie vigenti che consentono ricorrere alle procedure in economia sono le seguenti:

- i lavori eseguibili in economia mediante cattivo fiduciario sono ammessi entro i seguenti limiti d'importo: fino a 40.000 euro, iva esclusa, in affidamento diretto, e fino a 200.000 euro iva esclusa, previo invito ad almeno cinque operatori economici (125 comma 8 del Codice dei contratti)
- gli acquisti in economia di beni e servizi mediante cattivo fiduciario sono ammessi entro i seguenti limiti d'importo: fino a 40.000 euro, iva esclusa, in affidamento diretto, e fino a 207.000 euro iva esclusa, previo invito ad almeno cinque operatori economici (art. 125 commi 9 e 11 del Codice dei contratti);

Dette soglie si intendono automaticamente recepite nel testo vigente, essendo state determinate da fonti sovraordinate.

Art.3

Il testo del novellato art. 8 è riportato nell' appendice allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore PARLATO